

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI NOVARA _ Via F.lli Rosselli 1

CONVENZIONE

Ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 08/06/1990, n. 142 per la trasformazione del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi.

Premesso:

- che i Comuni della Provincia di Novara, con esclusione dei Comuni di Bee, Pisano e Stresa, fanno parte del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, costituito con Decreto Prefettizio n. 10587 in data 31/05/1952, ai sensi degli artt. 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934;
- che l' art. 60 della legge 08/06/1990, n. 142 stabilisce l' obbligo a carico dei Comuni e delle Provincie di provvedere alla revisione dei Consorzi in atto costituiti fra Enti Locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e 25 e seguenti della legge stessa;
- che la trasformazione dei Consorzi preesistenti nella nuova forma prevista dall' art. 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri di ciascun Comune, unitamente all' approvazione dello Statuto del nuovo Consorzio;
- che i Comuni Consorziati successivamente indicati hanno accertato l' esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicato dalle norme, e pertanto hanno espresso la volontà di procedere alla trasformazione del Consorzio secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;
- che la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n. 142/1990, è stata espressa dai Comuni successivamente elencati, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, con le quali sono stati approvati lo Statuto del nuovo Consorzio e lo schema di Convenzione, oggetto della presente stipulazione;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Fra i seguenti Comuni del Novarese e del Verbano – Cusio – Ossola:

1. AGRATE CONTURBIA
2. AMENO
3. ANTRONA SCHIERANCO
4. ARMENO
5. AROLA
6. ARONA
7. AURANO
8. BACENO
9. BANNIO ANZINO
10. BARENGO
11. BAVENO
12. BELGIRATE
13. BELLINZAGO NOVARESE
14. BIANDRATE
15. BOCA
16. BOGNANCO
17. BOGOGNO
18. BOLZANO NOVARESE
19. BORGOLAVEZZARO
20. BORGOMANERO
21. BORGO TICINO
22. BRIGA NOVARESE
23. BRIONA
24. BROVELLO CARPUGNINO
25. CALTIGNAGA
26. CAMBIASCA
27. CAMERI
28. CANNERO RIVIERA
29. CANNOBIO
30. CAPREZZO
31. CARPIGNANO SESIA
32. CASALBELTRAME
33. CASALE CORTE CERRO
34. CASALEGGIO NOVARA
35. CASALINO
36. CASALVOLONE
37. CASTELLAZZO NOVARESE
38. CASTELLETTO TICINO
39. CAVAGLIETTO
40. CAVAGLIO D' AGOGNA
41. CAVAGLIO SPOCCIA
42. CAVALLIRIO
43. CERANO
44. COLAZZA
45. COSSOGNO
46. CRAVEGGIA
47. CRESSA
48. CRODO
49. CUREGGIO
50. DIVIGNANO
51. DOMODOSSOLA
52. DORMELLETO
53. DRUOGNO
54. FALMENTA
55. FARA NOVARESE
56. FONTANETO D'AGOGNA
57. FORMAZZA
58. GALLIATE
59. GARBAGNA NOVARESE
60. GARGALLO
61. GATTICO
62. GERMAGNO
63. GHEMME
88. MOMO
89. MONTESCHENO
90. NEBBIUNO
91. NIBBIOLA
92. NONIO
93. NOVARA
94. OGGEBBIO
95. OLEGGIO
96. OLEGGIO CASTELLO
97. ORNAVASSO
98. ORTA S. GIULIO
99. PARUZZARO
100. PELLA
101. PETTENASCO
102. PIEDIMULA
103. PIEVE VERGONTE
104. POGNO

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 64. GHIFFA | 105. POMBIA |
| 65. GIGNESE | 106. PRATO SESIA |
| 66. GOZZANO | 107. PREMENO |
| 67. GRANOZZO CON MONTICELLO | 108. PREMIA |
| 68. GRAVELLONA TOCE | 109. PREMOSELLO CHIOVENDA |
| 69. GRIGNASCO | 110. QUARNA SOPRA |
| 70. GURRO | 111. QUARNA SOTTO |
| 71. INTRAGNA | 112. RE |
| 72. INVORIO | 113. RECETTO |
| 73. LANDIONA | 114. ROMAGNANO SESIA |
| 74. LESA | 115. ROMENTINO |
| 75. LOREGLIA | 116. S. BERNARDINO VERBANO |
| 76. MACUGNAGA | 117. S. MARIA MAGGIORE |
| 77. MAGGIORA | 118. S. MAURIZIO D'OPAGLIO |
| 78. MALESCO | 119. SAN NAZZARO SESIA |
| 79. MANDELLO VITTA | 120. S. PIETRO MOSEZZO |
| 80. MARANO TICINO | 121. SILLAVENGO |
| 81. MASERA. | 122. SIZZANO |
| 82. MASSINO VISCONTI | 123. SORISO |
| 83. MASSIOLA | 124. SOZZAGO |
| 84. MEINA | 125. SUNO |
| 85. MEZZOMERICO | 126. TERDOBBiate |
| 86. MIASINO | 127. TOCENO |
| 87. MIAZZINA | 128. TORNACO |
| 129. TRAREGO VIGGIONA | 137. VERBANIA |
| 130. TRASQUERA | 138. VERUNO |
| 131. TRECATE | 139. VESPOLATE |
| 132. TRONTANO | 140. VICOLUNGO |
| 133. VANZONE CON S. CARLO | 141. VIGANELLA |
| 134. VAPRIO D' AGOGNA | 142. VILLADOSSOLA |
| 135. VARALLO POMBIA | 143. VILLETTE |
| 136. VARZO | 144. VINZAGLIO |

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO

E' trasformato, ai sensi della legge 08/06/1990, n. 142, il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, già costituito con Decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31 maggio 1952.

Il nuovo Consorzio è retto dallo Statuto, allegato sub A) alla presente Convenzione, che viene accettato dai contraenti in ogni sua parte.

Art. 2: DENOMINAZIONE - SEDE

Il Consorzio mantiene la denominazione di “Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi” con sede nel Palazzo civico di Novara.

ART. 3: DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in 30 anni e può essere rinnovata.

Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l' impossibilità del conseguimento degli scopi;
- c) per volontà unanime dei Comuni consorziati.

ART. 4: RECESSO

I Comuni Consorziati possono chiedere, con il preavviso di almeno un anno, di recedere dal Consorzio prima della scadenza, previa accettazione del recesso da parte dell' Assemblea con la maggioranza delle quote di partecipazione, a condizione che rinuncino ai loro diritti di proprietà sul patrimonio del Consorzio e si impegnino a versare fino alla loro scadenza le rate per l' ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati al momento del recesso.

ART. 5: AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

Possono aderire al Consorzio, dopo la sua istituzione, altri Comuni a condizione che accettino integralmente le condizioni previste dallo Statuto e dalla presente Convenzione.

L' adesione di altri Comuni in ogni caso è subordinata all' approvazione della maggioranza delle quote rappresentate nell' Assemblea consorziale, la quale, nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo Ente dovrà sottostare.

ART. 6: FINALITA'

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni – vacanze, in particolare per minori ed anziani, appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse la disponibilità di posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.

Il Consorzio, per attuare i propri fini e per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, viene regolato dalle norme espressamente sancite dallo Statuto.

ART. 7: QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione del Consorzio e si accolla l' onere finanziario dell' attività in misura proporzionale al numero degli abitanti risultante dall' ultimo censimento generale della popolazione.

ART. 8: RAPPORTI ECONOMICI

1 – Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:

- a) Contributo ordinario dei Comuni consorziati per le spese relative al funzionamento del Consorzio;
- b) Entrate derivanti da corrispettivi per i servizi prestati;
- c) Quote dei Comuni consorziati per l' ammortamento dei mutui passivi;
- d) Proventi e contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
- e) Contribuzioni di ciascun Comune consorziato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e/o per investimenti.

2 – Il contributo ordinario è determinato annualmente dall' Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

3 – Il contributo ordinario deve essere determinato in modo che venga garantito il normale funzionamento del Consorzio.

4 – Le tariffe relative ai servizi erogati dal Consorzio sono definite dal Consiglio di Amministrazione prima dell' inizio delle attività stagionali, sulla scorta delle direttive generali emanate dall' Assemblea consorziale.

Le tariffe a carico dei Comuni Consorziati devono essere fissate tenendo conto dei soli costi di gestione.

Le tariffe per i servizi erogati dal Consorzio a favore di Enti non consorziati devono essere fissate tenendo conto anche dei costi relativi al funzionamento del Consorzio.

5 – Le quote relative al contributo ordinario ed all' ammortamento dei mutui devono essere versate alla Tesoreria del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno.

I corrispettivi per i servizi erogati devono essere saldati entro il 30 novembre di ogni anno.

6 – In caso di mancato versamento dei corrispettivi per i servizi prestati entro i termini fissati, il Consorzio può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni.

Art. 9: PRENOTAZIONE DEI SERVIZI

1 – I Comuni Consorziati concertano con il Consorzio le modalità di accesso ai servizi da parte delle rispettive utenze.

2 – Nelle prenotazioni per i soggiorni di minori ed anziani nelle Case di Vacanze i Comuni consorziati hanno la precedenza rispetto agli altri utenti. Per altre iniziative organizzate e le relative prenotazioni, il Consorzio privilegia le soluzioni tendenti alla massima utilizzazione delle strutture ed al pareggio del bilancio.

3 – I Comuni consorziati comunicano al Consorzio i nominativi dei dipendenti incaricati e preposti alla organizzazione delle attività e dei servizi erogati dal Consorzio.

ART. 10: INFORMAZIONE AI COMUNI CONSORZIATI

1 – Sono inviati a tutti i Comuni Consorziati, entro 60 giorni dalla loro esecutività i seguenti atti:

- deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione;
- deliberazione di approvazione del Conto consuntivo;
- deliberazione di modifica dello Statuto;
- tutte le deliberazioni che la maggioranza dell' Assemblea disporrà di trasmettere ai Comuni consorziati;

2 – Agli effetti dell' art. 25, comma 3°, della Legge n. 142/90, gli atti sopra citati si considerano fondamentali.

Art. 11: FORME DI CONSULTAZIONE

1 – I Comuni consorziati hanno diritto di sottoporre all' Assemblea consorziale problemi attinenti l' attività del Consorzio.

2 – L' Assemblea consorziale è obbligata ad esaminare le proposte ed a formulare motivate risoluzioni al Comune proponente.

3 – Ogni qualvolta da parte di almeno un terzo dei partecipanti all' Assemblea consorziale è avanzata specifica istanza motivata, il Consiglio di Amministrazione richiede il parere consultivo a tutti i partecipanti al Consorzio su questioni di particolare importanza attinenti alla gestione imprenditoriale del Consorzio stesso.

4 – Il parere del Comune consultato deve pervenire al Consorzio entro trenta giorni dalla richiesta, dopo di che non può più essere preso in esame.

Art. 12: REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni variazione delle intese contenute nella presente convenzione deve essere preventivamente concordata tra le parti.

Art. 13:

Le spese del presente atto sono a carico dei contraenti in parti uguali.